

Delibera n. 6209 del 20-05-1994 proposta da ZANONI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "LAGABRUN" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. e integrazioni, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. e integrazioni "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti biotopi ai sensi dell'art. 2 della stessa legge provinciale.

La legge provinciale 14/86 e s.m. e integrazioni distingue i biotopi in "biotopi di interesse provinciale" e biotopi a valenza comunale; sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale 14/86 e s.m. e integrazioni che ricadono all'interno delle aree di interesse ambientale primario del P.U.P. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P..

L'art. 5 della legge provinciale 14/86 e s.m. e integrazioni definisce la procedura per l'individuazione dei

biotopi di interesse provinciale che comporta adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta Provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui è demandata la materia dei biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 25 febbraio 1992 il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Lagabrun" ricadente in C.C.Cembra. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attenta valutazione, ha approvato la proposta ritenendo che l'area presenta i requisiti previsti dalla legge provinciale 14/86.

Il Biotopo "Lagabrun" è situato nella porzione meridionale del Dossone di Cembra ad un'altitudine di circa 1050 m.s.m..

A livello vegetazionale la torbiera è stata studiata fin dagli anni '40; attualmente essa è dominata dal fragmiteto, con presenza di magnocariceti a *Carex Rostrata*, cospicui popolamenti a *Menyanthes trifoliata*, (indicatori di una situazione apprezzabilmente conservata pur se leggermente eutrofizzata), e grande diffusione di *Potentilla palustris*. Il bosco misto di conifere e latifoglie che circonda la conca è attribuibile al Luzolo-Fagion, nel quale è interessante la presenza della rovere accompagnata nelle facies più asciutte dal pino silvestre, mentre in quelle più

fresche (sul lato sud-occidentale), compare un'apprezzabile rinnovazione di abete bianco. Esistono diversi studi sulle cenosi della torbiera, soprattutto in relazione alla componente invertebrata, che hanno evidenziato la presenza di specie altrove mai raccolte in Italia. Tra la fauna vertebrata sono identificate 5 specie di Mammiferi, 25 specie di Uccelli, 5 specie di Rettili, 4 specie di Anfibi ed 1 specie di pesci.

Nell'insieme si tratta di un biotopo di grande interesse storico che, alla luce dei dati già disponibili, permette un'interessante valutazione dei dinamismi vegetazionali. A dispetto quindi del relativo impoverimento floristico causato dal processo di eutrofizzazione, forse non del tutto naturale, la torbiera del Lagabrun conserva a tutt'oggi una residua, notevole valenza ambientale e didattica.

In data 11.10.1993 con nota prot. 1607/93 ASP, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente ha inviato gli atti progettuali e la relativa proposta di tutela al Comune di Cembra, al Comprensorio C5 della Valle dell'Adige e al Comitato Agricolo Comprensoriale C5 della Valle dell'Adige al fine di acquisirne i pareri.

Il Comprensorio della Valle dell'Adige, con nota prot. n. 446 dd. 21.01.94, ha espresso parere favorevole all'individuazione del biotopo.

Il Comitato Agricolo comprensoriale, con propria deliberazione n. 696 dd. 04.11.93 ha espresso parere favorevole.

Il Consiglio comunale di Cembra, con deliberazione n. 08 dd. 18.02.1994 ha espresso parere favorevole in merito all'individuazione del biotopo.

In data 23.02.1994 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, ha deciso perciò di recepire la proposta avanzata dal Servizio Parchi e Foreste demaniali. Pertanto il Sottocomitato propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Lagabrun", con le relative norme d'uso, per una superficie di ettari 4,6 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni e integrazioni,
- visto il parere favorevole espresso dal Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m. e integraz.,

- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. e integrazioni, sono sottoposte a vincolo di biotopo le seguenti particelle fondiarie:

in C.C. Cembra:

640/4, 3694/2*, 3695/2*, 3696*, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769*, 3773*, 3775*, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782/1, 3782/2, 3783/1, 3783/2, 4312*.

(* = particelle parzialmente comprese nel biotopo)

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo è compatibile con alcune attività tradizionali per cui sono permessi:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione; tale attività potrà essere svolta secondo le modalità tradizionali, ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle

caratteristiche particolari del biotopo. L'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi, dovrà essere sottoposto al parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e foreste demaniali.

- l'esercizio della selvicoltura attuata sulla base delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale, eventualmente integrate dal Servizio Parchi e Foreste demaniali. Nei confronti di eventuali limitazioni nell'assegnazione del legname che si dovessero rendere necessarie per la migliore tutela del biotopo, il Servizio Parchi e Foreste demaniali interverrà ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14/86.

- l'accesso ai fondi, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario o possessore ad altro titolo degli stessi;

- la circolazione dei mezzi a motore per l'attività di utilizzazione boschiva;

- la ristrutturazione degli edifici e dei ricoveri per attrezzi esistenti sui terreni agricoli;

- gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture esistenti, subordinatamente al parere del il Servizio Parchi e Foreste demaniali;

- la manutenzione ordinaria della viabilità interna al biotopo: in particolare, sono consentiti solo i lavori per la localizzata sistemazione del fondo stradale e per la regolazione delle acque superficiali mantenendo le

caratteristiche tipologiche e dimensionali della viabilità esistente. Le manutenzioni straordinarie che richiedono l'intervento di macchine operatrici dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali ed eseguiti sotto il controllo dello stesso.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi, nel rispetto dello spirito della vigente normativa.

Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, previa convenzione con i proprietari dei fondi, potrà promuovere, nel contesto di uno specifico programma, l'espianto del novellame al fine di mantenere o ripristinare aree a prato invase da vegetazione spontanea.

Sono ammessi infine gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura

e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. e integraz. che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiera(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività consentite e richiamate al precedente punto 2., è vietato:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
- esercitare la caccia ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
- attraversare l' area occupata dalla torbiera;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui, fatta salva la captazione per scopi potabili autorizzata ai

sensi delle vigenti leggi in materia di acque pubbliche;

- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali prative ed incolte;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2);
- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- campeggiare, accendere fuochi, provocare suoni e rumori e diffondere luci;
- svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica;
- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. L'individuazione di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m. e integraz.. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione;

5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici in scala 1:25000, 1:10000 e 1:2880 costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

6. Il Servizio Parchi e Foreste demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti.

- - - - -

Relazione naturalistica

parte integrante non gestita dal sistema

Mappa catastale

parte integrante non gestita dal sistema

Elaborati cartografici

parte integrante non gestita dal sistema